



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 14/2021

del 5 febbraio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/35]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1090 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo all'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1091 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo all'autorizzazione della L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione, del 24 luglio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1094 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 896/2009 (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1095 della Commissione, del 24 luglio 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1096 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli e che abroga il regolamento (UE) n. 1119/2010 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo all'autorizzazione degli estratti ricchi di luteina e degli estratti di luteina/zeaxantina da *Tagetes erecta* come additivi per mangimi destinati al pollame (ad eccezione dei tacchini) da ingrasso e allevato per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1098 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di cardamomo da *Elettaria cardamomum* (L.) Maton come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020, relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con *Escherichia coli* KCCM 80180 e *Escherichia coli* KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 241 del 27.7.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 241 del 27.7.2020, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 241 del 27.7.2020, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 241 del 27.7.2020, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 241 del 27.7.2020, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 241 del 27.7.2020, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 241 del 27.7.2020, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU L 241 del 27.7.2020, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU L 259 del 10.8.2020, pag. 6.

- (10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1094 abroga il regolamento (CE) n. 896/2009 della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1096 abroga il regolamento (CE) n. 1119/2010 della Commissione ⁽¹¹⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (12) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo II è così modificato:

"1. al punto 2zw (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

— **32020 R 1092**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 10)";

2. al punto 129 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32020 R 1095**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1095 della Commissione, del 24 luglio 2020 (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 18)";

3. dopo il punto 349 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1033 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"350. **32020 R 1090**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1090 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo all'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 1)

351. **32020 R 1091**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1091 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo all'autorizzazione della L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 6)

352. **32020 R 1096**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1096 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli e che abroga il regolamento (UE) n. 1119/2010 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 20)

353. **32020 R 1097**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo all'autorizzazione degli estratti ricchi di luteina e degli estratti di luteina/zeaxantina da *Tagetes erecta* come additivi per mangimi destinati al pollame (ad eccezione dei tacchini) da ingrasso e allevato per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 23)

354. **32020 R 1098**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1098 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di cardamomo da *Elettaria cardamomum* (L.) Maton come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 28)

355. **32020 R 1175**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020, relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con *Escherichia coli* KCCM 80180 e *Escherichia coli* KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 6)";

⁽¹⁰⁾ GU L 256 del 29.9.2009, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU L 317 del 3.12.2010, pag. 9.

4. il testo del punto 1zzzzzk (Regolamento (CE) n. 896/2009 della Commissione) è sostituito dal seguente:
- ”**32020 R 1094**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1094 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 896/2009 (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.) (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 15)”;
5. il testo del punto 2r (Regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione) è soppresso.”

Articolo 2

Il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1090, (UE) 2020/1091, (UE) 2020/1092, (UE) 2020/1094, (UE) 2020/1095, (UE) 2020/1096, (UE) 2020/1097, (UE) 2020/1098 e (UE) 2020/1175 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Clara GANSLANDT

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.